

DELIBERA N.318/11/CSP

ARCHIVIAZIONE

**ALLA SOCIETÀ NOI TV S.R.L. (ESERCENTE L'EMITTENTE TELEVISIVA
IN AMBITO LOCALE "NOI TV") PER LA VIOLAZIONE DELLA
DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 37, COMMA 1, D.LGS. 177/05 E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI IN COMBINATO DISPOSTO
CON L'ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2 DELLA DELIBERA N. 538/01/CSP E
SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 12 dicembre 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"* e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"* e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS recante *"Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS recante *"Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni delegabili ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"* e successive integrazioni;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS recante *"Approvazione accordo quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome"*;

VISTA la legge regionale della Toscana del 25 giugno 2002, n. 22 recante “*Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato Regionale per le comunicazioni (Co.re.com.)*” e successive modificazioni;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni, nel corso dell’attività di monitoraggio esercitata d’ufficio, ha accertato, in data 8 giugno 2011(VERB/9/2011), la violazione del disposto contenuto nell’art. 40-bis, comma 2, lett. b) del d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni da parte della società NOI TV S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale NOI TV, avente sede in Barga (LU), in via del Ciocco n. 6, in quanto all’ interno del programma “*Salus Tv*”, nelle edizioni trasmesse in data 1, 2 e 3 ottobre 2010, avrebbe inserito il prodotto “*antirughe Boots*” incoraggiando direttamente all’acquisto e facendo specifici riferimenti promozionali a tale bene;

VISTO l’atto – CONT. 9/11 – del 13 luglio 2011 e notificato in data 19 luglio 2011 che contesta alla società NOI TV S.r.l., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale NOI TV, avente sede in Barga (LU), in via del Ciocco n. 6, nel corso della programmazione televisiva diffusa nei giorni 1, 2 e 3 ottobre 2010, la violazione del disposto contenuto nell’art. 40 – bis, comma 2), lett. b) e c) del d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, anche avuto riguardo alle previsioni degli articoli 37, comma 2, del citato d.lgs. 177/05 e 3, commi 1 e 2, della delibera n. 538/01/CSP ;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva datata 10 agosto 2011 (prot. n. 13582/1.), successivamente integrata in data 22 settembre 2011 (prot. n. 15248/1), ha risposto agli addebiti contestati dal Comitato Regionale per le Comunicazioni, sostenendo di aver fatto presente che il servizio in questione è stato acquistato come *format* da una società esterna (AdnKronos Comunicazione S.p.A.) sottolineando che alcun contatto diretto è mai avvenuto tra l’emittente e la casa produttrice del prodotto di cui si contesta l’inserimento (*antirughe Boots*). A testimonianza dall’assenza di qualsiasi presupposto di arricchimento, la società ha poi evidenziato come il servizio in questione sia configurabile come notizia d’attualità diffusa, oltretutto, da parte di numerosi organi di informazione nazionali e internazionali con le medesime modalità comunicative di citazione del prodotto e di inquadratura del marchio. Infine, la società informa di aver messo in atto, successivamente all’atto di contestazione, azioni volte a

cautelarsi contro ulteriori possibili violazioni, anche valutando l'opportunità di interrompere le relazioni con il fornitore del *format*;

RILEVATO che l' Autorità, a seguito della ricezione in data 5 ottobre 2011 della documentazione relativa alla proposta di sanzione di cui all' atto CONT/9/2011 trasmessa dal Comitato Regionale per le Comunicazioni, comunicava allo stesso, con nota prot. n. 005156 del 13 ottobre 2011, la necessità di procedere alla rettifica della contestazione di cui sopra, in virtù della riqualificazione della fattispecie oggetto di contestazione, riconducibile alla violazione dell' articolo 37, comma 1, del d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, già citato e posto a base della contestazione notificata alla parte, in combinato disposto con l' articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni, eliminando il riferimento al comma 2, lettere b) e c) dell' articolo 40 – bis del d.lgs. 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, non riconducibile alla fattispecie di comunicazione commerciale rilevata nel programma oggetto di contestazione;

RILEVATO che il Comitato Regionale Comunicazioni ha provveduto alla rettifica di cui sopra con atto CONT/9/2011/BIS del 17 ottobre 2011, notificandolo all' emittente in data 18 ottobre 2011 e rimettendo la stessa nei termini per l' esercizio del diritto di partecipazione al procedimento e del diritto di difesa, da esercitare mediante il deposito di memorie difensive entro 30 giorni dalla notifica della rettifica;

RILEVATO che la parte, con memoria difensiva datata 14 novembre 2011 (prot. n. 13582/1), ha risposto agli addebiti contestati dal Comitato Regionale per le Comunicazioni, sostenendo la nullità dell'atto di contestazione rettificato in quanto notificato oltre il termine di 90 giorni, decorrenti dalla data di completo accertamento della violazione ovvero dalla data del verbale VERB/9/2011 del 8 giugno 2011, previsto a pena di decadenza per la notificazione dell'atto, motivando tale decadenza sulla base della impossibilità giuridica di quantificare il nuovo atto come meramente rettificativo del precedente. Nel merito della violazione la società, rifacendosi agli scritti difensivi presentati in riferimento all'atto di contestazione CONT/9/2011, sottolineava comunque che il servizio in questione è stato acquistato come format da una società esterna, sottolineando che alcun contatto diretto è mai avvenuto tra l'emittente e la casa produttrice del prodotto di cui si contesta l'inserimento (antirughe Boots), a testimonianza dall'assenza di qualsiasi presupposto di arricchimento e, dunque, della possibilità di classificare il servizio sull'antirughe Boots come pubblicità mancando, appunto, il presupposto del compenso. La società evidenzia, inoltre, come il servizio in questione sia configurabile come notizia d'attualità diffusa, oltretutto, da parte di numerosi organi di informazione nazionali e internazionali con le medesime modalità comunicative di citazione del prodotto e di inquadratura del marchio.

RILEVATO che il Comitato Regionale per le Comunicazioni Lazio ha prospettato a questa Autorità, senza peraltro esprimere nessuna valutazione sostanziale a sostegno della proposta stessa, di “*formulare proposta di sanzione*” nei confronti della Società di specie, relativamente alle giornate di programmazione televisiva dell’ 1, 2 e 3 ottobre 2010, in quanto la stessa ha contravvenuto alla disposizione di cui all’ articolo 37, comma 1, del d.lgs 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, in combinato disposto con gli articoli 3, commi 1 e 2, della Delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO, quanto all’ eccezione formale della nullità della rettifica dell’ atto di contestazione, in quanto notificata scaduto il termine di novanta giorni dall’ accertamento, che la stessa sia priva di pregio e pertanto non possa essere accolta in quanto, dalla documentazione versata in atti, risulta che il Co.re.com abbia proceduto ad effettuare un nuovo accertamento della violazione, dalla cui data decorre, pertanto il termine per la notifica della relativa contestazione;

RITENUTA, viceversa, accoglibile l’ eccezione secondo cui l’ atto CONT. 9/2011/BIS non può qualificarsi come mera rettifica del precedente atto di contestazione, in quanto il Co.re.com, diversamente da quanto indicato nella nota dei competenti uffici istruttori dell’ Autorità, ha provveduto a notificare non una mera dichiarazione rettificativa del verbale di accertamento e dell’ atto di contestazione originariamente notificato, ma dei nuovi atti formulati con nuove motivazioni, non riferibili al procedimento avviato con il primo atto di contestazione ma assoggettati all’ osservanza di un nuovo ed autonomo *iter* procedimentale, ove ancora sussistano le condizioni temporali, termini, e sostanziali, di fatto e di diritto, per l’esercizio della relativa potestà sanzionatoria;

RITENUTA, pertanto l’ inidoneità dell’ atto di contestazione n. CONT/9/2011- BIS a precisare l’ ambito oggettivo del relativo procedimento come delimitato dalla disciplina della identificabilità e riconoscibilità dei messaggi pubblicitari recata dal combinato disposto degli articoli 37, comma 1 del d.lgs 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, in combinato disposto con gli articoli 3, commi 1 e 2 e 4 della Delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA, l’ insussistenza della violazione dell’ articolo 40 bis del d.lgs 177/05 e successive modifiche ed integrazioni, contestata con l’ atto di contestazione n. CONT/9/2011;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari, Sebastiano Sortino e Antonio Martuesciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

Delibera

L'archiviazione degli atti relativi al procedimento n. 129/11/CA nei confronti della società Noi Tv S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Noi Tv, avente sede legale avente sede in Barga (LU), in via del Ciocco n. 6, per non luogo a procedere.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 12 dicembre 2011

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola